

Art. 30.

Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio regolamento interno.

CAPO VII.

Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune.

Art. 31.

Il presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. La Camera non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non sieno all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 76.

Art. 32.

La seduta comincia colla lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Art. 33.

Il presidente, o, sul suo ordine, un segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

Art. 34.

Un segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione speciale, dove ogni deputato può prenderne cognizione.

Art. 35.

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento (articoli 32, 37, 40, 41, 80, 82, 85, 94 e 98).

Art. 36.

Per verificare se la Camera è in numero legale, il presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare saranno iscritti nel giornale ufficiale.

I deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

Se la Camera non è in numero il presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Art. 37.

I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il presidente in principio di seduta.

Nel caso di opposizione la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

I congedi non potranno mai superare il quinto del numero totale dei deputati eletti.

Art. 38.

Nella sala vi saranno posti riservati ai ministri, ai commissari del Re e a' membri delle Commissioni.

Art. 39.

Nessuno può parlare senza il permesso del presidente.

Art. 40.

Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla Camera le sue spiegazioni; se